



Commissione Tributaria Provinciale di Milano

Via Vincenzo Monti, 51 – Milano

Decreto n. 7/2020

IL PRESIDENTE

preso atto della attuale emergenza “corona virus” nella città di Milano e nel circondario;

visti i propri precedenti decreti conseguenti all'emergenza pandemica da Covid-19;

visto in particolare il decreto n. 6/2020 del 24 marzo 2020, in cui si stabiliva che tutte le udienze previste nei mesi di aprile e maggio 2020, a causa dell'emergenza di cui sopra, erano rinviate a giugno 2020 oppure a settembre 2020, che i ricorsi di nuova assegnazione avrebbero seguito la stessa sorte e che analogo destino avrebbero avuto le udienze collegiali sulle sospensive, trattate in via interinale e urgente dai Presidenti di sezione ai sensi dell'articolo 47 comma 3 D. Lgs. 546/92;

ritenuto che, fino al 30 giugno 2020, ragioni sanitarie, logistiche e pratiche impongono di non tenere le udienze programmate dai calendari di sezione del primo semestre 2020;

ritenuto che, nel mese di luglio 2020, per le medesime ragioni nei calendari di sezione del secondo semestre 2020, che a breve verranno stilati, non sarà prevista alcuna udienza;

ritenuto che le ragioni di cui sopra vanno individuate nel fatto che:

- la stragrande maggioranza dei ricorsi introdotti presso questa CTP non presenta carattere di urgenza, e comunque gli atti impositivi impugnati sono per la quasi totalità oggetto di sospensioni motivate dall'emergenza sanitaria;
- ai sensi dell'articolo 83, comma 6 Legge 27/2020, per tenere udienza a luglio 2020 occorrerebbe adottare misure organizzative “al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e i contatti ravvicinati tra le persone”, misure non attuabili presso gli odierni locali di questa CTP, a causa di una logistica sfavorevole;

- occorre evitare, quando è possibile, e nel caso della CTP Milano lo è, di tenere le udienze da remoto in videoconferenza, in quanto la pubblica udienza, la prioritaria e più diffusa modalità di svolgimento dell'udienza, implica per sua natura il diretto e fisico contatto delle parti con il collegio, che deve poter apprezzare senza intermediari tecnologici le espressioni verbali e gestuali dei difensori, e va privilegiata ad ogni costo quale diritto inalienabile delle parti che l'hanno richiesta, in linea con il principio costituzionale del giusto processo;
- nella seconda metà di luglio è programmato il trasferimento della Commissione presso la nuova sede di viale Richard;
- l'emergenza da Covid-19 non è ancora superata nella regione Lombardia e la formazione dei collegi sarebbe problematica, essendovi molti componenti che dovrebbero raggiungere la sede della Commissione dalle regioni del sud ovvero da altre zone in cui ancora l'infezione non è stata vinta;

ritenuto che nessun pregiudizio può derivare alle parti dalla mancata fissazione del udienze nel periodo fino al 31 luglio 2020, in quanto, a motivo della privilegiata situazione della CTP di Milano, che ha praticamente azzerato l'arretrato, a partire dal mese di settembre 2020 potrà essere fissata sollecitamente la trattazione dei ricorsi rinviati;

ritenuto che, anzi, questo periodo di stasi gioverà a questo consesso, in quanto ogni sezione potrà rimpannucciare il suo "magazzino" con i ricorsi medio tempore pervenuti ponendo così termine alla difficoltà degli ultimi tempi di fissare udienze con un carico significativo e tale da giustificare quanto meno le spese di viaggio per i giudici residenti fuori sede;

ritenuto che altro vantaggio sarà quello di consentire a tutti i componenti di depositare le minute non ancora depositate, in modo da ripartire a settembre senza sofferenze;

ritenuto che per gli affari urgenti sta funzionando egregiamente e continuerà a funzionare l'esame delle istanze di sospensione da parte dei Presidenti ai sensi dell'articolo 47 comma 3 D. Lgs. 546/92;

ritenuto che comunque va fatto salvo il diritto delle parti di richiedere, con istanza scritta che sarà prontamente esaminata dal Presidente della Commissione, la trattazione di uno o più specifici ricorsi, motivando circa l'effettiva, grave ed eccezionale urgenza del decidere e specificando le modalità di trattazione compatibili con le cautele sanitarie di legge;

sentiti i Presidenti di sezione, che hanno concordato circa le soluzioni adottate nel presente decreto;

DISPONE

- le udienze fissate presso questa Commissione tributaria provinciale di Milano fino al 30 giugno 2020 non si tengono per i motivi di cui sopra e i ricorsi già fissati sono rinviati a settembre 2020;
- nei calendari di sezione del secondo semestre 2020, nel mese di luglio non sarà prevista alcuna udienza, sempre per i motivi di cui sopra;
- le udienze riprenderanno a settembre 2020 secondo i calendari di sezione che a breve verranno stilati;
- i Presidenti di sezione prendano tempestivo contatto con le segreterie onde programmare la piena ripresa dell'attività, tenendo presente che gli avvisi di trattazione devono pervenire alle parti 30 giorni liberi prima dell'udienza;
- i giudici approfittino di questo periodo per depositare tutte le minute di sentenza ancora non depositate.

FA SALVO

Il diritto delle parti di richiedere, con istanza scritta che sarà prontamente esaminata dal Presidente della Commissione, la trattazione nel merito di uno o più specifici ricorsi prima della ripresa di settembre 2020, motivando circa l'effettiva, grave ed eccezionale urgenza del decidere e specificando le modalità di trattazione compatibili con le cautele sanitarie di legge.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a tutti i componenti di questa Commissione, al Direttore e alle Segreterie di sezione ed all'Ufficio Contabilità della CTP di Milano; all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, nonché agli Ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano per la diffusione ai propri iscritti.

Milano, 11.05.2020

Il Presidente della Commissione

*Dott. Paolo ROGGERO**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa,*

ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993